



Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali
Fe.N.A.L. - S.U.L.P.M.

Unione Sindacati Autonomi Europei
COORDINAMENTO DI ROMA CAPITALE

00155 Roma – Viale Ettore Franceschini 73 - Tel. 3487034790 - Fax 06.233.222.638
PEC: stefano.giannini-5644@pec.it

Roma, 16/01/2018

Al Comandante Generale
Polizia Locale
Roma Capitale

Al Direttore Dipartimento
Risorse umane
Roma Capitale

La scrivente Organizzazione Sindacale, in relazione alla pubblicazione sulla G.U. n. 302 del 29 dicembre u.s. del Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione 17.10.2017, n. 206 avente ad oggetto *“Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia”*, evidenzia che, tra le cause di esclusione dall'obbligo di reperibilità indicate nell'articolo 4, non sono state inseriti gli infortuni in servizio.

Il personale appartenente alla Polizia Locale, in caso di infortunio in servizio causato ad esempio dalla violazione dell'articolo 338 c.p., purtroppo caso abbastanza frequente, è chiamato a presentarsi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria in qualità di testimone nei giorni immediatamente successivi per i processi in rito previsto dagli articolo 449 e seguenti del c.p.p.

In considerazione di quanto narrato si richiede alle SS.VV. di fornire opportune indicazioni sulle modalità di comportamento del personale a cui deve attenersi al fine di non pregiudicare nè le attività istituzionali né gli obblighi nei confronti del datore di lavoro.

In attesa di cortese e celere risposta, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Coordinatore di Roma

Stefano Giannini